



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 241	di data 16/06/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. SOSPENSIONE REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 28.03.2022 n. 57/115 con la quale è stata disposta la revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica contrassegnato dal codice n. 43100411 nei confronti del nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;

vista la nota di data 09.06.2022, ns. prot. n. 163162, con la quale l'I.T.E.A. S.p.a. ha comunicato di aver accolto la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 di sottoscrizione di un piano di rientro del debito e pertanto chiede la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca fino alla scadenza del piano rate, ossia fino al mese di settembre 2023;

visto l'art. 24, comma 2 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 che prevede, nel caso indicato, la possibilità di sospendere l'efficacia del provvedimento di revoca adottato e l'applicazione, per il periodo di detta sospensione, del canone sostenibile;

ritenuto quindi di poter accogliere la richiesta formulata da I.T.E.A. S.p.A. con la sopracitata nota;

pagina 1/3

ritenuto altresì opportuno disporre che la sospensione della revoca sarà automaticamente interrotta, con conseguente ripristino dell'efficacia del provvedimento di revoca di data 28.03.2022 n. 57/115, nel caso di mancato rispetto da parte del soggetto di cui all'Allegato 1 degli accordi presi con I.T.E.A. S.p.A. ed in caso di verifica di ulteriori inadempimenti previsti dalla L.P. 15/2005;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

## d e t e r m i n a

1. di sospendere, fino alla scadenza di settembre 2023, l'efficacia del provvedimento di revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica contrassegnato dal codice n. 43100411, adottato con determinazione dirigenziale di data 28.03.2022 n. 57/115 nei confronti del nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che la sospensione della revoca sarà automaticamente interrotta nel caso di mancato rispetto da parte del locatario degli accordi presi con I.T.E.A. S.p.A. ed in caso di verifica di ulteriori inadempimenti previsti dalla L.P. 15/2005; in tale ipotesi riprenderà efficacia il provvedimento di revoca di data 28.03.2022 n. 57/115;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento cesserà nel momento in cui sarà eventualmente adottato un provvedimento di ritiro della revoca causa estinzione del debito;
4. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale

di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;

6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 16/06/22